

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVI LEGISLATURA

---

n. 166

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 maggio 2012)

### INDICE

BELISARIO: sullo stoccaggio di scorie radioattive presso il Centro ricerche di Trisaia di Rotondella (Matera) (4-06105) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	Pag. 5277	PERDUCA, PORETTI: su una dichiarazione congiunta sottoscritta tra il Governo italiano e il Governo transitorio libico (4-06709) (risp. DE MISTURA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	5289
BIONDELLI ed altri: sui finanziamenti destinati ai malati di sclerosi laterale amiotrofica (4-06391) (risp. GUERRA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	5280	sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione Piemonte (4-07154) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i> )	5290
GIAMBRONE: sullo stato di conservazione di villa Blanc a Roma (4-06398) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	5283	PETERLINI: sul diverso trattamento per i dipendenti pubblici e privati in merito alla previdenza complementare (4-06381) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	5295
LENNA: sui disservizi postali in provincia di Udine (4-06163) (risp. VARI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	5286	VITA ed altri: sul mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agli artisti (4-06125) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i> )	5299
PARAVIA: su atti vandalici a danno di scuole in provincia di Salerno (4-06971) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	5288		

---



BELISARIO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 12 ottobre 2011 il presidente e l'amministratore delegato di Sogin hanno illustrato il piano industriale 2011-2015, approvato dal consiglio di amministrazione della società, che si propone, tra i suoi obiettivi, la messa in sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, la localizzazione e realizzazione del parco tecnologico e del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

secondo tale piano, per terminare nel 2024 le attività di *decommissioning* - obiettivo definito, a giudizio dell'interrogante in modo immaginifico, "prato verde" - occorrerebbero ben 4,8 miliardi di euro, comprensivi dei costi di trasferimento dei rifiuti al futuro deposito nazionale, la cui realizzazione viene definita una priorità per l'Italia. Dal piano emerge che nel primo semestre 2010 sarebbero stati assegnati con gara poco più del 40 per cento degli importi contrattualizzati, percentuale salita al 76 per cento nel primo semestre 2011;

stando al piano, il deposito dovrebbe garantire la massima sicurezza per i cittadini mediante una struttura di superficie per la sistemazione definitiva di circa 80.000 metri cubi di rifiuti di bassa e media attività e la custodia temporanea per circa 12.500 metri cubi di rifiuti di alta attività. Degli oltre 90.000 metri cubi di rifiuti il 70 per cento proverrebbe dagli impianti nucleari in dismissione;

nel capitolo relativo alle principali attività del 2011 si menziona la circostanza che nel sito ITREC di Trisaia di Rotondella (Matera) è stata ottenuta la valutazione d'impatto ambientale per l'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi ed è stato avviato l'*iter* di gara;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04942 del 5 aprile 2011, presentato dall'interrogante, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ha comunicato alla fine di settembre che l'identificazione delle aree idonee alla localizzazione del parco tecnologico non può essere formalizzata per la perdurante inoperatività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla sua istituzione, assicurando il preventivo e continuo coinvolgimento di tutte le istituzioni locali dei territori interessati alla localizzazione del parco;

solo in virtù di tale ritardo e dunque soltanto allo stato odierno dei fatti si può quindi desumere l'assenza di un rapporto tra il sito di Trisaia e il futuro parco tecnologico. Il Ministero, in riferimento alle opere nell'implan-

to di Trisaia, ha altresì precisato che l'area di stoccaggio dei rifiuti radioattivi è stata dimensionata per accogliere un numero di colli superiore di quasi il doppio rispetto a quello previsto, essendo stato l'ulteriore aumento di volumetria imposto dall'Ispra per le finalità da esso indicate,

si chiede di sapere:

per quali motivi l'Agenzia per la sicurezza nucleare sia stata per così lungo tempo non operativa, e quando se ne preveda eventualmente la piena operatività;

se si ritenga che l'area di Trisaia di Rotondella, che già per moltissimo tempo è stata penalizzata dalla presenza di scorie nucleari, debba essere esclusa definitivamente, e non solo *pro tempore*, dal novero di quelle interessate alla realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi;

quando si intenda dare diffusione pubblica all'elenco di aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito, con tempi e modalità tali da non porre cittadini, associazioni ed enti locali di fronte al fatto compiuto;

come si intenda garantire il preventivo coinvolgimento di tutte le istituzioni locali dei territori ricompresi nelle aree potenzialmente idonee ed in ogni caso dei territori interessati alla localizzazione del deposito nazionale prima dell'indicazione dell'area prescelta, oltre al coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari;

se e come si intenda garantire il preventivo coinvolgimento e la consultazione anche delle popolazioni interessate;

quali siano, in ogni caso, alla luce dei ritardi accumulati, le scadenze prevedibili per la redazione dei criteri di formazione della Carta nazionale;

quando si ritenga che possa essere ultimata l'attività di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di VIA n. 94 del 2011;

se il Ministro in indirizzo sia in condizione di escludere, indipendentemente da qualunque ipotetico profilo di illiceità delle condotte, che spetta alla magistratura valutare, che, prima del 2003 e comunque in epoca antecedente alla costituzione di Sogin, vi sia stato un flusso di materiale nucleare in entrata a Trisaia.

(4-06105)

(18 ottobre 2011)

RISPOSTA. - L'interrogazione, nel far riferimento alle procedure per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione del parco tecnologico, comprensivo del deposito nazionale per la sistemazione dei rifiuti radioattivi, nonché alle attività di messa in sicurezza dei rifiuti liquidi presenti nel centro ricerche di Trisaia di Rotondella (Matera), formula una serie

di quesiti in ordine alla mancata operatività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare ed alle garanzie che il Governo intende dare sul coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni in merito alla realizzazione del deposito nazionale.

Si evidenzia quanto segue.

Circa le ragioni della mancata operatività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, si rileva che dopo la sua istituzione (art. legge n. 99 del 2009), l’emanazione del relativo statuto (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010), la ridefinizione dei suoi compiti a seguito dell’abrogazione di alcune disposizioni di legge operata dal *referendum* del 12-13 giugno 2011 e l’enfaticizzazione dei suoi requisiti di indipendenza in applicazione della direttiva UE n. 71/2009 (decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185), l’organo di controllo mancava, ad oltre due anni dalla sua creazione, di tutti gli elementi (personale, sede, regolamento operativo, eccetera) necessari per svolgere effettivamente le funzioni richieste dalla legge e dalle direttive Euratom.

Pertanto, il disposto di cui all’art. 21 del decreto-legge “salva Italia”, che ha soppresso l’Agenzia stessa e contestualmente istituito un organismo individuato dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha consentito non solo di ridurre le spese degli apparati pubblici, ma anche di sbloccare una situazione di indeterminatezza organizzativa altamente indesiderata, per perseguire con maggiore decisione la strada dello smantellamento dei siti esistenti e della realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Circa la richiesta di esclusione dell’area del centro ricerche dalle aree di localizzazione del parco tecnologico, comprensivo del deposito nazionale, è definita dal decreto legislativo n. 31 del 2010, e successive modificazioni. Tale procedura non attribuisce a questo Ministero alcuna discrezionalità in ordine all’inclusione od esclusione di specifiche aree fra quelle da prendere in considerazione per l’individuazione del sito, e dunque l’amministrazione non può in via preliminare fornire la garanzia richiesta.

D’altra parte, la procedura istituisce un percorso ampiamente trasparente e partecipativo che, partendo dall’emanazione di criteri tecnici di idoneità formulati dall’autorità di controllo, prevede successivi passaggi per la progressiva selezione dei siti, includendo una consultazione pubblica (sede di osservazioni e proposte da parte di Regioni, enti locali e di soggetti portatori di interessi qualificati), una valutazione di impatto ambientale e la ricerca di un’intesa con le Regioni interessate. La localizzazione del parco tecnologico, pertanto, scaturirà a valle di una procedura ampiamente partecipativa, che include la valutazione concertata di ogni elemento radiologico, territoriale ed ambientale utile a selezionare il sito in modo ottimale.

Circa i tempi di diffusione della carta delle aree idonee alla localizzazione del parco tecnologico, il recente decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ha introdotto con il comma 7 dell’art. 24, in accoglimento di

un emendamento del Parlamento, per la mappatura delle aree da parte di Sogin, il tempo massimo di 7 mesi dalla definizione dei criteri di idoneità da parte dell'organismo per la sicurezza. Tale tempistica, pertanto, decorrerà a valle dell'istituzione di detto organismo a mezzo della procedura descritta, nonché della successiva emanazione dei criteri tecnici di idoneità.

Circa la data di ultimazione delle attività previste dal decreto di compatibilità ambientale per l'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi (impianto di cementazione del prodotto finito, ICPF), si rileva che lo stesso decreto di valutazione d'impatto ambientale n. 94 del 24 marzo 2011 riporta le tempistiche e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero per i beni e le attività culturali. Come stabilito dal decreto stesso, Sogin dovrà attivare le necessarie procedure di ottemperanza in due fasi distinte: prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto ICPF ed in fase di realizzazione ed esercizio dello stesso. Ciò consentirà alle amministrazioni deputate al controllo un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le fasi di vita dell'impianto (costruzione ed esercizio).

Tra l'altro, come espressamente richiamato dal decreto di compatibilità ambientale, il progetto dovrà essere realizzato entro il termine di 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del decreto stesso in *Gazzetta Ufficiale*; trascorso tale periodo, fatta salva l'eventuale proroga concessa su istanza di Sogin, la procedura di valutazione d'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

DE VINCENTI

(9 maggio 2012)

---

BIONDELLI, NEGRI, GRANAIOLA, SANGALLI, BASSOLI, DEL VECCHIO. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'interrogante, già a far tempo dal 12 novembre 2009 (interrogazione 4-02245) aveva portato all'attenzione dell'allora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la grave situazione in cui venivano a trovarsi, in particolar modo, i malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) richiedendo quali provvedimenti intendesse adottare in favore dei malati di Sla, ed in particolare con quali tempi;

non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, l'interrogante ha riproposto un'altra interrogazione a risposta scritta (4-04583) in data 16 febbraio 2011 al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze chiedendo di sapere quali iniziative il Go-

verno intendesse adottare per intraprendere una politica di *welfare* realmente capace di dare risposte alle istanze dei cittadini più deboli e per garantire l'immediata disponibilità dei fondi e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di assistenza domiciliare ai malati di Sla;

in data 19 maggio 2011 (interrogazione a risposta orale 3-02179) l'interrogante ed altri chiedevano di sapere quali iniziative e provvedimenti, ormai divenuti urgenti, i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze intendevano adottare per far luce sulla mancata copertura finanziaria dei 100 milioni di euro stanziati per la ricerca ed i malati di Sla, peraltro previsti nel decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto milleproroghe, ma rimasti privi di copertura finanziaria;

rilevato che:

gli interventi invocati con le richiamate interrogazioni rientravano nelle previsioni dell'art. 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che aveva istituito presso l'allora Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze" e il comma 1265 del citato art. 1 disponeva che l'utilizzo di tale Fondo era subordinato all'adozione di atti e provvedimenti attuativi di competenza del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali;

l'elenco 1 dell'allegato 2 alla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) aveva previsto la somma, per il 2011, di 100 milioni di euro per "interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati";

il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto n. 78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2011, reg. 8, foglio 22, aveva disposto la variazione in aumento pari a 100 milioni di euro sul cap. 3538, "Fondo per le non autosufficienze", di pertinenza della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011;

inoltre, nella seduta del 27 ottobre 2011 è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali;

infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto il decreto relativo al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011, ma il decreto a tutt'oggi è rimasto bloccato;

considerato che:

pur nelle difficoltà dell'attuale congiuntura economica, non esistono motivazioni tali da far venir meno il seppur minimo sostegno previsto dal Fondo per le non autosufficienze, tenuto conto che si tratta di cifre già stanziare e già provviste di copertura finanziaria;

la situazione dei malati di Sla e delle loro famiglie si aggrava sempre di più, atteso che in parecchie Regioni del Paese l'attenzione nei loro confronti è pressoché nulla e il silenzio calato attorno al decreto ministeriale di riparto del Fondo per le non autosufficienze non fa altro che aggiungere un pesante senso di indifferenza nei confronti di problematiche tanto gravi quanto dimenticate,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire l'immediata disponibilità dei fondi e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di Sla e assistenza domiciliare delle persone affette da Sla, dato che questi malati non possono attendere.

(4-06391)

(6 dicembre 2011)

RISPOSTA. - In merito alla richiesta di notizie in ordine agli stanziamenti in favore di malati di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), per l'assistenza domiciliare e la ricerca, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si rammenta che a seguito dell'approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato istituito, presso l'allora Ministero della solidarietà sociale, il Fondo per le non autosufficienze con la finalità di garantire su tutto il territorio nazionale, a soggetti con gravi disabilità, i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Per il 2011, il Fondo è stato interamente destinato, con decreto di riparto sottoscritto l'11 novembre 2011 (registrato dalla Corte dei conti il 30 novembre), al finanziamento di misure dirette a persone affette da Sla.

In particolare, si fa presente che la Commissione di valutazione, a tal fine istituita, ha ritenuto coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 del decreto di riparto, i programmi attuativi, trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Il 6 dicembre 2011 la competente Direzione generale del Ministero ha comunicato il trasferimento alle Regioni delle risorse stanziare.

In conclusione, si informa che lo scorso 17 aprile il ministro Fornero e il Sottosegretario con delega alle politiche sociali Guerra hanno incontrato una delegazione del "Comitato 16 novembre" *onlus*, per discutere dei criteri di utilizzo delle risorse ripartite, della prospettiva di un rifinanziamento del Fondo nazionale per le non autosufficienze nonché della pos-

sibilità di prevedere, a regime, un finanziamento specifico per i malati di Sla e di tutte le persone con disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua, 24 ore su 24.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

GUERRA

(15 maggio 2012)

---

GIAMBRONE. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* -  
Premesso che:

Villa Blanc, sita in Roma sulla via Nomentana n. 216, di proprietà dell'Università Luiss, con i suoi quattro ettari di parco e le preziose testimonianze del primo stile Liberty, per la rilevanza paesaggistica e storica insieme a quella archeologica è una delle più importanti ville romane;

il suo valore storico-artistico, monumentale e ambientale è confermato dai diversi vincoli cui la villa è soggetta: il vincolo di "interesse artistico" apposto nel 1922 tale da comportare l'obbligo dell'offerta d'acquisto allo Stato in caso di vendita dell'immobile; il vincolo di "bellezze naturali" apposto con decreto 17 giugno 1953 ai sensi della legge n. 1497 del 1939, a salvaguardia di tutte le alberature del parco; quello di "parco privato vincolato", come destinazione del piano regolatore generale (PRG) di Roma, apposto nel 1965 con l'obbligo di conservare consistenza edilizia e relativa sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni ovverosia divieto di qualunque alterazione; il vincolo monumentale "a tutela dell'opera architettonica" apposto nel 1976 dal neonato Ministero dei beni culturali;

nel sottosuolo della Villa si ramificano le Catacombe di S. Agnese e del Cimitero Maggiore, il cui ingresso è in Via Asmara;

la Villa è stata venduta dopo il secondo dopoguerra alla Società Generale Immobiliare e ha sofferto una riduzione di superficie a causa dell'allargamento della Via Nomentana;

è stata rivenduta negli anni '70 alla Repubblica Federale Tedesca, con il rischio di vedere demoliti i propri edifici per accogliere la nuova ambasciata. Fu salvata nel 1975 da una variante al piano regolatore che la destinò a "verde pubblico";

l'Università Luiss la acquistò nel 1996, e nel 2001 fu adottata dal commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Roma una variante al PRG, che ne determinò la modifica da zona "N" a sottozona "M4" (insediamenti universitari);

ad oggi la Villa è chiusa, recintata per la maggior parte della sua estensione, ma, in attesa di una conferenza di servizi, da anni le preziose de-

corazioni del Casino nobile sono soggette a degradazione, furti e all'azione devastante degli agenti atmosferici;

da diversi articoli della stampa nazionale, comparsi ad esempio su "L'Espresso" (28 luglio 2011 e 20 ottobre 2011) si apprende della volontà di rinegoziare con un accordo tutto a favore dell'Università Luiss, attuale proprietaria, la pubblica acquisizione da parte del Comune di Roma, e comunque la totale accessibilità del parco in cambio della trasformazione del Casino nobile in una *business School* per *super manager* Luiss, con la sostanziale ridefinizione dei confini della Villa ed una piccola area da offrirsi come zona ludica per bambini;

ai sensi della "Carta di Firenze" del 1982 dell'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) un giardino storico è tale se presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento (art.1), e come tale, se sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale (art. 7);

ai sensi dell'art. 1, comma 5, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione";

considerato che:

l'attuale proprietà, nonostante un quindicennio di segnalazioni, richiami, sollecitazioni, pubbliche uscite a mezzo stampa ad opera dei comitati di cittadini e di importanti associazioni di tutela, e le presenze censite di beni archeologici ed immobili vincolati contenuti nella Villa Blanc dal valore storico ed artistico particolarmente rilevante, continua ad oggi a tenere una condotta che pregiudica fortemente la loro conservazione;

*a fortiori* il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente";

si chiede di sapere:

quali opportune ed urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto, in riferimento a quanto rappresentato in premessa e nei *considerata*, anche attraverso i competenti organi periferici di tutela dello Stato, senza esclusione di interventi imposti sulla Villa Blanc, come disciplinati dal codice dei beni culturali, con relativi oneri a carico del proprietario;

se sia informato circa la possibilità della realizzazione, nella medesima area, di un parcheggio interrato sotterraneo, come da progetti presentati nel 2001 al Comune di Roma (Prot. Serv. deliberazioni n. 1339/00).

(4-06398)

(6 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono informazioni circa le iniziative nei confronti dell'attuale proprietà dell'immobile tutelato denominato villa Blanc, sito a Roma, e circa l'eventuale realizzazione di un parcheggio interrato sotterraneo, si rappresenta quanto segue.

Villa Blanc è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto bene monumentale, per effetto del decreto ministeriale 2 ottobre 1992, che rinnova il precedente provvedimento di tutela del 19 maggio 1976, ed è soggetta, inoltre, a vincolo paesaggistico ad opera del decreto ministeriale 17 giugno 1953 ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Il perimetro attuale dell'immobile è ridotto rispetto a quello primitivo, attestato nelle planimetrie del 1924, atteso che nel 1959 è stata tagliata una porzione della villa verso via Lanciani realizzando via Benedetto Marliani; ciò impedisce il ripristino della consistenza originale del bene.

Per quanto concerne la situazione attuale, si rappresenta che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio ha comunicato che in data 9 marzo 2011 è stata convocata dal Comune di Roma, con nota prot. n. 11051 dell'11 febbraio 2011, una conferenza di servizi per l'esame del progetto di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare di villa Blanc, nonché per il cambio di destinazione d'uso del bene a sede della Luiss business school.

Il progetto preliminare presentato dalla proprietà era già stato autorizzato, con prescrizioni, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, con nota prot. n. 5326 del 22 marzo 2010, che aveva posto, tra le diverse condizioni, quella di prestare "massima attenzione alla progettazione degli spazi verdi e al parco, che dovrà essere oggetto di un attento studio agroforestale preliminare al progetto stesso".

In sede di prima seduta della conferenza, il progetto definitivo è stato oggetto di richiesta di integrazioni consistenti, sia da parte della Direzione regionale che, con nota prot. n. 3817 del 24 febbraio 2011, ha chiesto la trasmissione della relazione paesaggistica, che da parte della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma la quale, con nota prot. n. 6716 del 9 marzo 2011, in virtù del notevole interesse archeologico di luoghi, ha richiesto "indagini geognostiche e delle ricerche storico-archivistiche

realizzate al fine di permettere (...) di fornire indicazioni circa la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico”.

Il parere definitivo favorevole, con condizioni, espresso dalla Direzione regionale, è stato rilasciato con nota prot. 15812 in data 5 agosto 2011 ed è stato emanato previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma e della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, nonché a seguito della convocazione di una nuova seduta della conferenza di servizi da parte del Comune, effettuata con la nota n. 34862 del 3 maggio 2011.

Infine, con riferimento all'eventuale realizzazione di un parcheggio sotterraneo all'interno di villa Blanc, si comunica che ad oggi non risulta pervenuta ai competenti uffici del Ministero alcuna istanza di autorizzazione.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(16 maggio 2012)

---

LENNA. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

gli uffici di Poste italiane della città di Udine e dell'intera Provincia registrano da qualche mese frequenti disservizi che si protraggono, spesso, a lungo e causano gravi danni ai moltissimi utenti che giornalmente si recano in posta per svolgere operazioni di prelievo, pagamento o inoltro corrispondenza;

dette interruzioni di servizio sarebbero provocate da un cosiddetto "buco" nel *software* che impedisce, tra l'altro, un ritorno alla normale operatività in tempi brevi;

considerato che:

Poste italiane ha scelto di inserirsi nel mercato globale intraprendendo una missione aziendale comprendente nuove attività quali la vendita di prodotti di risparmio, di libri, di riviste o di schede telefoniche;

Poste italiane, tuttavia, non ha, parimenti, a giudizio dell'interrogante, adeguatamente testato il *software* per evitare tutti i problemi sopra evidenziati;

il sistema operativo di Poste italiane, gestito direttamente a Milano, non consente alle strutture locali neanche la semplice comunicazione di informazioni all'utenza riguardo all'eventuale ripresa del servizio in caso di interruzione,

preso atto che tale stato di cose sta preoccupando le comunità di interi territori,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quali modi intendano intervenire al fine di evitare che ulteriori cosiddetti "buchi" al *software* di Poste italiane danneggino l'operatività degli uffici postali, particolarmente di quelli presenti a Udine e Provincia, con gravi disagi per gli utenti.

(4-06163)

(26 ottobre 2011)

RISPOSTA. - In merito ai disservizi verificatisi negli uffici postali di Udine e provincia, Poste italiane ha rappresentato come essi siano riconducibili a taluni fenomeni di malfunzionamento del sistema informatico, registrati nei primi giorni del mese di giugno 2011, a causa di un guasto tecnico derivante da problemi al *software*.

Per quanto concerne invece la ridotta operatività che ha generato rallentamenti nelle operazioni la società ha precisato che, in particolare, il giorno 10 ottobre 2011 si sono registrati disservizi che non sono dipesi da un problema connesso alla piattaforma di sportello SPD (Service delivery platform), bensì da un guasto *hardware* dell'infrastruttura di rete di un *data center* al quale è stato posto prontamente rimedio.

Poste italiane ha, altresì, assicurato che nonostante le criticità rilevate, non si è mai verificata l'interruzione completa dei servizi allo sportello.

L'andamento operativo degli uffici postali, pur registrando consistenti tempi di attesa, ha, comunque, consentito la fruizione dei servizi da parte della clientela con interventi correttivi come ad esempio il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico degli uffici fino ad esaurimento dei clienti.

Infine, relativamente al modo in cui si intende intervenire al fine di evitare ulteriori problemi di *software*, la società ha reso noto che è stato intrapreso un piano di sviluppo di ulteriori *data center* sul territorio nazionale che porteranno all'attivazione di 6.000 metri quadri di "sale sistemi" nel prossimo triennio, progettati anche per operare in regime di risparmio energetico in sintonia con le raccomandazioni dell'agenda Euro 2020 della Comunità europea, al fine di assicurare la massima affidabilità di tutti gli impianti.

In ogni caso, il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, non mancherà di verificare che siano rispettati gli obblighi connessi allo

svolgimento del servizio universale, onde assicurare alla clientela un'assistenza efficiente e di qualità.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

VARI

(17 maggio 2012)

---

PARAVIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie riportate da organi di stampa locali e nazionali, emergono incresciosi episodi di vandalismo realizzati nei giorni scorsi da ignoti ai danni di alcune strutture scolastiche site nei comuni di Pagani ed Angri (Salerno);

in particolare, l'8 febbraio 2012 alcuni balordi, introducendosi all'interno dell'Istituto professionale alberghiero "Marco Pittoni" di Pagani durante le ore di chiusura, provocavano l'allagamento di parte della scuola, attraverso l'otturazione dello scarico dei lavandini posti all'interno dei servizi igienici;

soltanto pochi giorni prima, la succursale di Angri del medesimo istituto tecnico era stata oggetto di un *raid* vandalico, durante il quale alcuni ignoti avevano cosparsa di creolina diverse aule della scuola, oltre a rubare i registri di classe e talune apparecchiature poste all'interno della sala multimediale;

tali episodi, di cui risulta ancora ignota la matrice e le finalità, hanno causato più volte la chiusura dei plessi scolastici coinvolti, con inevitabile interruzione delle ordinarie attività didattiche e disagi per gli studenti;

l'emergere di fenomeni di vandalismo e criminalità nei comuni di Pagani ed Angri necessita di un maggiore presidio del territorio e di un costante controllo delle strutture pubbliche da parte delle Forze dell'ordine, al fine di tutelare il patrimonio scolastico, il regolare svolgimento delle attività didattiche e, al contempo, la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative ritenga opportuno adottare per arginare questi fenomeni di vandalismo e per potenziare le attività di controllo del territorio dei comuni di Pagani ed Angri da parte delle Forze dell'ordine.

(4-06971)

(29 febbraio 2012)

RISPOSTA. - Le questioni relative ad episodi di vandalismo verificatisi nel mese di febbraio 2012 in alcuni istituti scolastici di Angri e Pagani (Salerno) sono state prontamente valutate e affrontate dalla locale Questura che ha intensificato la vigilanza di tutti i possibili obiettivi a rischio anche in altri comuni dell'agro nocerino sarnese.

Gli episodi per lo più sono riconducibili ad espressioni di un emergente e diffuso fenomeno di "vandalismo scolastico".

Si rappresenta, comunque, che l'intensificazione dell'attività di prevenzione e controllo esercitata negli ultimi mesi dalle Forze dell'ordine ha consentito l'arresto di un pregiudicato di Pagani per furto ai danni del locale istituto per i servizi alberghieri e di ristorazione e, nel contempo, di avviare indagini per individuare i responsabili dei danneggiamenti degli edifici scolastici e della conseguente interruzione di pubblico servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(10 maggio 2012)

---

PERDUCA, PORETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che il 21 gennaio 2012 una delegazione del Governo italiano guidata dal Presidente del Consiglio dei ministri, come prima uscita dai confini nazionali, si è recata in Libia per consolidare i rapporti bilaterali col Consiglio Nazionale Transitorio (CNT), legale, ma non necessariamente legittimo rappresentante del popolo libico;

considerato che:

in più occasioni tanto il Presidente del Consiglio dei ministri quanto il Ministro degli affari esteri hanno dichiarato alla stampa di voler riattivare il Trattato di amicizia Italia-Libia, che non prevedeva alcun vincolo al rispetto dei diritti umani dei libici e di tutti coloro che per volontà o disperazione si trovavano in Libia per lavoro o nel tentativo di attraversare il Mediterraneo;

l'apice della visita del Governo fu la firma di una dichiarazione congiunta col CNT presentata alla stampa col titolo di "Tripoli Declaration",

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro degli affari esteri intendano mettere a conoscenza il Parlamento della richiamata dichiarazione o comunque intendano darne pubblicità in forma integrale almeno sui siti istituzionali.

(4-06709)

(31 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Occorre precisare che da parte libica la Tripoli declaration è stata sottoscritta dal Primo ministro del Governo transitorio.

I testi del suddetto atto e dell'annesso Meeting summary sono state pubblicati integralmente sul sito *web* del Governo italiano immediatamente dopo la visita e sono tuttora consultabili alla pagina delle "Notizie di Palazzo Chigi".

Merita rilevare inoltre che il ministro Terzi ha fornito informazioni in merito alle intese sottoscritte in occasione della visita a Tripoli del Presidente del Consiglio dei ministri sia durante l'audizione dell'8 febbraio 2012 alla Commissione straordinaria diritti umani del Senato sia nel corso dell'audizione del successivo 15 febbraio sul Mediterraneo innanzi alle Commissioni congiunte (Esteri) di Camera e Senato.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DE MISTURA

(22 maggio 2012)

---

PERDUCA, PORETTI. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

il numero di precari assunti a tempo determinato presso uffici della Regione Piemonte è pari a circa 200 su un organico complessivo di oltre 2500 unità (7 per cento del totale) e in alcune Direzioni regionali raggiunge percentualmente un valore assai significativo (19 per cento per la Direzione ambiente, 17 per cento per la Direzione risorse finanziarie, 14 per cento per la Direzione controllo di gestione, 12 per cento per la Direzione innovazione, ricerca e università);

con deliberazione n. 25-6653 del 3 agosto 2007 la Giunta regionale ha recepito un protocollo d'intesa in materia di lavoro precario presso la Regione, con il quale è stata prevista l'istituzione di una commissione bilaterale per l'applicazione definitiva dell'istituto della stabilizzazione del personale precario, secondo i requisiti della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);

è stato stipulato e recepito con delibera di Giunta regionale n. 32-7961 del 28 dicembre 2007 firmata dal Presidente *pro tempore* Mercedes Bresso il protocollo di intesa stipulato tra amministrazione e organizzazioni sindacali, volto alla definizione di un percorso pluriennale di stabilizzazione del personale precario operante nella Regione;

il protocollo sottolinea che verrà attivato un percorso graduale di stabilizzazione del personale precario che si articolerà in una prima fase di selezioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed una futura trasformazione di tali rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

si prevedeva anche l'attivazione, entro marzo 2008, di 3 selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato, per tre anni rispettivamente, per le categorie D1, C1 e B1 ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della finanziaria del 2007;

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8701 del 28 aprile 2008 ha fornito ulteriori direttive in ordine all'applicazione del protocollo d'intesa in materia di lavoro precario per la definizione dei criteri applicabili alla graduatoria conseguente al concorso;

con determinazione n. 550 del 30 aprile 2008 sono state definite le selezioni pubbliche per la formazione delle graduatorie;

in seguito all'espletamento delle procedure concorsuali, a far data dal 15 luglio 2009 sono iniziate le assunzioni a tempo determinato per 3 anni del personale presente nelle suddette graduatorie;

la Regione Piemonte non ha potuto rispettare gli accordi previsti nel protocollo d'intesa in quanto la procedura di stabilizzazione è risultata poi inidonea a perseguire la stabilizzazione stessa anche a seguito delle mutate condizioni normative (decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009);

ad oggi la Giunta Cota si trova con una situazione giuridica cambiata rispetto alla data del protocollo e si è rivolta al Consiglio di Stato con l'intento di avvalersi della sua funzione consultiva in merito ad una proposta di disegno di legge regionale per la stabilizzazione;

il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole alla proposta di legge formulata dalla Regione Piemonte, proponendo comunque alcune integrazioni volte al rispetto delle leggi finanziarie e del patto di stabilità delle normative vigenti sul pubblico impiego;

lo stesso Consiglio di Stato ammette la possibilità di una deroga in relazione alle peculiarità delle funzioni da svolgere e all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno;

per quanto risulta agli interroganti il Ministero ha già attivato i propri uffici per trovare una via d'uscita da una situazione che è obiettivamente inaccettabile oltre che paradossale, tenuto conto che il personale precario è ormai di fatto integrato nell'organico, così come evidenziato da un'apposita ricerca effettuata nel periodo 2008-2009 propedeutica alla definizione della pianta organica in funzione del riassetto organizzativo-funzionale dell'ente, pianta organica ad oggi non ancora aggiornata;

il 15 luglio 2012 circa la metà dei 200 precari vedrà scadere il proprio contratto di lavoro privando l'ente di quella forza lavoro che per anni ha garantito il perseguimento degli obiettivi gestionali ed istituzionali;

a giudizio degli interroganti, la Giunta guidata da Roberto Cota sembra non valutare con il peso necessario il valore del personale precario nel funzionamento della pubblica amministrazione, evidenziando solo l'opportunità di un mero risparmio economico immediato, ma non la perdita di qualità nei servizi erogati al pubblico,

si chiede di sapere:

quali atti il Ministro in indirizzo stia ponendo in essere per individuare una soluzione, compatibile con le normative attuali, che possa condurre alla stabilizzazione definitiva dei circa 200 precari della Regione Piemonte che rappresentano ormai un patrimonio di competenze e capacità indispensabili al buon andamento del lavoro nelle varie Direzioni dove sono impegnati, tenuto conto che alcuni di loro sono attivi nelle pubbliche amministrazioni da più di 10 anni senza soluzione di continuità;

se la perdita delle professionalità acquisite nel tempo da tali lavoratori non costituisca anche per l'ente una perdita in termini di efficienza ed efficacia nell'adempimento dei compiti istituzionali;

se siano stati messi in atto tutti gli atti di conciliazione da parte dei sindacati e dall'amministrazione al fine di pervenire ad una soluzione del problema.

(4-07154)

(22 marzo 2012)

RISPOSTA. - In merito all'atto di sindacato ispettivo con cui si chiede di individuare una soluzione compatibile con la normativa vigente in merito alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato della Regione Piemonte, si rappresenta quanto segue.

In occasione della cerimonia inaugurale dell'anno accademico dell'Università degli studi di Torino, una delegazione dei suddetti lavoratori precari ha rappresentato alle autorità presenti la situazione lavorativa che coinvolge tutti gli interessati, i cui contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno nella maggior parte dei casi superato la durata massima dei 36 mesi, sono di prossima scadenza.

A seguito delle richieste manifestate, il Ministro, con nota del 17 febbraio 2012, ha comunicato al Presidente della Regione Piemonte la disponibilità ad incontrare la delegazione dei rappresentanti dei lavoratori a tempo determinato dell'amministrazione, nonché ad approfondire la vicenda con i rappresentanti designati della stessa Regione.

Di conseguenza, il 13 marzo 2012, si è tenuto presso il Dipartimento della funzione pubblica un incontro di approfondimento sulla complessa vicenda che coinvolge circa 200 lavoratori. In quell'occasione la delegazione ha rappresentato la situazione lavorativa di tutti gli interessati, la maggior parte dei quali possedeva, secondo quanto riferito, i requisiti per la stabilizzazione. D'altronde, la procedura di stabilizzazione, sebbene avviata dalla Regione, non si è mai completata a causa di sopraggiunte modifiche normative, tra cui, in particolare, quelle introdotte, sotto l'aspetto ordinamentale dall'articolo 17, commi da 10 a 13 del decreto-legge n. 78 del 2009, e, in tema di limitazione delle assunzioni, dall'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Il Dipartimento, dal canto suo, ha ampiamente illustrato la normativa di riferimento e gli impedimenti oggettivi che non consentono, allo stato, di trovare una soluzione soddisfacente al problema.

Occorre innanzitutto evidenziare che, come chiarito durante il citato incontro, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le procedure di stabilizzazione non sono più consentite per Regioni ed enti locali.

Infatti, l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, anche per le Regioni, che i piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale siano contenuti nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2010. Su questa disposizione poggia il carattere eccezionale e transitorio della normativa sulla stabilizzazione.

Il legislatore, tuttavia, volendo dare un riconoscimento alla professionalità acquisita dal personale in possesso di determinati requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, legge n. 244 del 2007), ha previsto all'articolo 17 (commi 10, 11, 12 e 13) del citato decreto-legge n. 78 del 2009, in alternativa alle procedure di stabilizzazione, forme speciali di reclutamento in sintonia con il principio del concorso pubblico. Tali procedure, d'altra parte, hanno una durata limitata nel tempo in quanto destinate a coprire solamente il triennio 2010-2012.

In particolare, il comma 10 del citato articolo 17 dispone che "Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica (...) possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007".

In definitiva, questa procedura speciale di reclutamento (secondo quanto previsto dai citati commi 10-13 dell'articolo 17), prevede tre canali

possibili: 1) indire concorsi pubblici con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale con contratto a tempo determinato (comma 10); 2) indire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 11); 3) effettuare assunzioni dirette per i profili professionali per il cui accesso richiesto il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (comma 12).

Resta fermo che i piani di fabbisogno del personale debbano essere inseriti nell'ambito della prevista programmazione triennale e che le procedure di reclutamento come sopra definite debbano espletarsi nel rispetto del regime assunzionale definito per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Sotto il profilo economico-finanziario, si ricorda altresì che il comma 13 dell'articolo 17 consente alle amministrazioni interessate di destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure di concorso bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

Infine, si segnala che l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 (come sostituito dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010) dispone: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 % delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

Da quanto rilevato, risulta evidente la volontà del legislatore di bilanciare le esigenze dei lavoratori con contratto a tempo determinato, che da tempo prestano servizio nella pubblica amministrazione, con il principio dell'accesso per concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione.

In conclusione, pur offrendo piena disponibilità per eventuali ulteriori incontri con la rappresentanza dei lavoratori precari della Regione Piemonte, soluzioni normative, data l'ampia e generale rilevanza del fenomeno del precariato, potranno essere valutate dal Governo solo nella sua collegialità ed in ogni caso introdotte con fonti di rango primario.

*Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

PATRONI GRIFFI

(18 maggio 2012)

PETERLINI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -  
Premesso che:

la riforma della previdenza complementare, attuata tramite il decreto legislativo n. 252 del 2005, prevede un trattamento diverso per i lavoratori che aderiscono ai fondi pensione contrattuali, a seconda che siano dipendenti pubblici o dipendenti privati;

è ormai necessario che il "doppio binario" ancora vigente tra settore privato e settore pubblico nella previdenza complementare, che vede irragionevolmente penalizzati i dipendenti pubblici, trovi un punto di convergenza, essendo trascorsi più di 10 anni dalla previsione normativa dei fondi pensione anche per i dipendenti pubblici, ma anche, e più in generale, considerata l'equiparazione nell'applicazione della disciplina privatistica per i dipendenti pubblici e privati;

in particolare, i dipendenti privati hanno la possibilità di dedurre dal reddito complessivo la contribuzione versata alle forme di previdenza complementare fino all'importo di 5.164,57 euro annui, con un regime di tassazione delle prestazioni del 9-15 per cento o del 23 per cento a seconda della prestazione;

lo stesso trattamento vale per gli aderenti ai fondi pensione aperti e ai piani individuali previdenziali (cosiddetto PIP);

per i dipendenti pubblici, invece, ai limiti per la deduzione contributiva, si aggiunge il limite del doppio del trattamento di fine rapporto e, quanto alle prestazioni, la più aggravante tassazione separata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga illegittimo e discriminatorio il diverso trattamento riservato ai dipendenti pubblici e privati in materia di previdenza complementare;

in caso affermativo, se sia intenzionato a porre in essere un'iniziativa legislativa urgente per eliminare l'ingiustificato "doppio binario" ancora vigente nella previdenza complementare, fonte di discriminazione tra dipendenti.

(4-06381)

(6 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si sottolinea la presenza di normative difformi applicabili rispettivamente ai lavoratori dipendenti pubblici e ai dipendenti privati che aderiscono a fondi pensione contrattuali, in conseguenza delle previsioni introdotte dal decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252. In particolare, si fa riferimento al differente trattamento fiscale dei contributi versati a previdenza complementare e delle relative prestazioni (prestazioni pensionistiche, anticipazioni e riscatti).

Al riguardo, sentita anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), si rappresenta quanto segue.

La diversità di disciplina della previdenza complementare tra dipendenti del settore privato e dipendenti del settore pubblico deriva dal mancato esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, la quale prevedeva l'estensione della previdenza anche ai dipendenti pubblici, sia pur tenuto conto della peculiarità del settore pubblico. Con il decreto legislativo n. 252 del 2005 si è riformata la disciplina della previdenza complementare, tuttavia, in base all'articolo 23, comma 6, del suddetto decreto legislativo, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che aderiscono su base collettiva a fondi pensione negoziali si applica esclusivamente e integralmente la previgente disciplina, contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 1993 e, per quanto riguarda il regime fiscale, la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 47 del 2000 è quella prevista dal testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, convivono quindi nel sistema discipline diverse per i lavoratori dipendenti del settore privato e per quelli del settore pubblico.

Oltre alle differenze in merito alla mancata applicazione ai dipendenti pubblici del meccanismo di smobilizzo del trattamento di fine rapporto attraverso il silenzio-assenso, le condizioni di accesso alle prestazioni pensionistiche, alle anticipazioni, ai trasferimenti e ai riscatti da parte dei pubblici dipendenti è sottoposto a regole diverse, talune, peraltro, di maggior favore nei confronti dei dipendenti pubblici.

Ad esempio, la facoltà di trasferire la posizione individuale in costanza dei requisiti di partecipazione è riconosciuta ai pubblici dipendenti solo a seguito del decorso di un periodo di 5 anni (nei primi 5 anni di vita del fondo) e successivamente di 3 anni, rispetto ai 2 anni previsti per gli iscritti del settore privato. Ancora, in materia di anticipazioni, il dipendente pubblico iscritto a previdenza complementare potrà conseguire un'anticipazione delle prestazioni per spese sanitarie solo decorsi 8 anni di partecipazione al fondo, mentre non è richiesto un periodo minimo ai lavoratori privati; invece, per quanto concerne l'ammontare delle predette anticipazioni, è prevista per i pubblici dipendenti la possibilità di conseguire un importo pari al 100 per cento della posizione individuale, rispetto al 75 per cento di cui possono fruire gli altri aderenti.

Riguardo al trattamento fiscale, per i dipendenti pubblici è prevista l'applicazione di un doppio limite alla deducibilità dei contributi versati (pari al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, per un importo non superiore a 5.164,67 euro; inoltre, dal reddito di lavoro dipendente può essere dedotto un importo non superiore al doppio della quota di trattamento

di fine rapporto destinata a previdenza complementare). Le prestazioni erogate ai pubblici dipendenti ricevono, poi, un diverso trattamento fiscale (in linea generale, a esse si applica il regime della tassazione separata anche per la parte maturata dal 1° gennaio 2007, in luogo dell'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, con possibilità di ulteriori riduzioni fino a un massimo di 6 punti percentuali previste per le prestazioni erogate ai lavoratori privati).

Va anche ricordato che le caratteristiche dell'istituto del trattamento di fine servizio (TFS) previsto per i pubblici dipendenti ne hanno reso difficoltoso l'utilizzo per finalità di previdenza complementare. Il percorso normativo e contrattuale effettuato nel corso degli ultimi 10 anni ha portato all'estensione, nel settore del pubblico impiego, dell'istituto del trattamento di fine rapporto (TFR), sia pur attraverso vincoli e complessità che hanno comunque condizionato le scelte relative all'adesione ai fondi pensione.

Punto di arrivo di tale percorso è, ad oggi, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale, all'articolo 12, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 la prestazione per il personale in regime di TFS, con riferimento alle anzianità successive a tale data, è calcolata secondo le regole di computo del TFR.

Dal 2011, dunque, i dipendenti pubblici in regime di TFS si vedono corrispondere la prestazione in 2 quote: la prima, riferita alle anzianità utili fino al 31 dicembre 2010, sarà calcolata con le regole di computo del TFS, mentre la seconda quota seguirà le regole dell'articolo 2120 del codice civile (TFR).

È peraltro da rilevare che, per i lavoratori pubblici con periodi pregressi di lavoro in regime di TFS, l'adesione a un fondo pensione produce effetti sulla modalità di calcolo del predetto TFS (in base all'articolo, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, il trattamento viene computato secondo le regole del TFS fino alla data di adesione al fondo pensione e, poi, rivalutato secondo le regole proprie del TFR). Per coloro che non aderiscono a forme di previdenza complementare il TFS *ante* 2011 viene, invece, calcolato sulla base della retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo.

Va segnalato, inoltre, il meccanismo della gestione virtuale delle quote di TFR maturate dai dipendenti pubblici indipendentemente dall'adesione a un fondo pensione. Dette quote sono gestite in modo figurativo dall'INPS - gestione ex INPDAP e, nel caso di adesione a un fondo pensione, rivalutate in una prima fase sulla base di un tasso di rendimento netto che corrisponde a quello di un paniere di fondi presenti sul mercato e individuati sulla base di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, una volta consolidata la struttura finanziaria del fondo, in base al rendimento netto del portafoglio del fondo interessato.

Di fatto, quindi, la posizione individuale del lavoratore è ripartita su due conti: uno reale, nel quale affluiscono i contributi del lavoratore e

quelli del datore che vengono affidati in gestione finanziaria, e uno virtuale nel quale vengono accreditate le quote di TFR. Con la conseguenza che alcune delle prestazioni erogabili da un fondo pensione vengono limitate, per i dipendenti pubblici, alla sola quota gestita in modo "reale".

Vi è, inoltre, da tenere presente che l'Inpdap (oggi Inps), con circolare n. 14/2011 ha di recente definito i criteri di rivalutazione delle posizioni figurative maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l'Istituto stesso.

Poiché l'accantonamento e la rivalutazione figurativa avvengono nell'ambito delle ex gestioni Inadel ed Enpas, l'Inpdap (oggi Inps) provvede alla liquidazione del montante figurativo nel rispetto del principio della cosiddetta continuità iscrivitiva, previsto per l'indennità di buonuscita dall'articolo 1, comma 267, della legge n. 662 del 1996. In base a tale disposizione, l'indennità di buonuscita è corrisposta dall'Inpdap (oggi Inps) solo quando la cessazione del rapporto di lavoro sia accompagnata anche dall'interruzione del rapporto previdenziale con l'Istituto.

L'Inpdap (oggi Inps) ha ritenuto di applicare tale regola anche con riferimento ai lavoratori che, avendo aderito ai fondi pensione negoziali, hanno optato per il diverso regime del TFR; ciò va a incidere sulle prerogative degli aderenti ai fondi pensione riconosciute dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, secondo il quale, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (tipicamente riconducibile alla cessazione del rapporto di lavoro) l'iscritto ha facoltà, tra le altre, di riscattare la propria posizione individuale o trasferirla ad altra forma.

Seguendo il principio della continuità iscrivitiva, l'aderente che cessi un rapporto di lavoro pubblico e ne attivi uno nuovo con un'altra amministrazione soggetta alla contribuzione Inpdap (oggi Inps) potrà riscattare o trasferire solo una parte della sua posizione individuale (quella realmente esistente presso il fondo pensione) e non anche l'intera (comprensiva delle quote figurative).

Sussiste pertanto l'esigenza di riprendere in considerazione gli effetti e le conseguenze che il meccanismo della "virtualità" del conferimento del TFR alla previdenza complementare comporta nel settore del pubblico impiego.

Più in generale può risultare opportuna una complessiva riflessione sulla previdenza complementare dei pubblici dipendenti anche attraverso un'iniziativa legislativa che, rimuovendo gli ostacoli che ancora si frappongono a una libera e consapevole adesione dei pubblici dipendenti ai fondi pensione di comparto, armonizzi le disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005 alle peculiarità del lavoro pubblico.

Quanto alle specifiche iniziative di previdenza complementare in atto per i pubblici dipendenti si rappresenta che il fondo "Espero", riferito al personale della scuola, è operativo a seguito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Covip il 25 ottobre 2004. Alla fine del 2011 risultano iscritti al fondo Espero 96.993 lavoratori dipendenti delle scuole

pubbliche e private (contro 87.186 di fine 2010), corrispondenti a un tasso di adesione pari all'8 per cento del bacino dei potenziali aderenti, pari a circa 1.200.000 addetti.

Ulteriore fondo pensione per i pubblici dipendenti è il fondo pensione Perseo, destinato ai lavoratori dipendenti delle Regioni, delle autonomie locali e della sanità, autorizzato all'esercizio dell'attività il 22 novembre 2011. La platea di potenziali aderenti è di circa 1.300.000 lavoratori. Il fondo avvierà la raccolta delle adesioni nei prossimi mesi.

Si segnala, da ultimo, una recente iniziativa nel settore del pubblico impiego costituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività dal fondo pensione Sirio, diretto ai lavoratori dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Enac e del Cnel, cui possono aderire anche i dipendenti dell'Agenzia del demanio. La potenziale platea di riferimento del nuovo fondo conta circa 260.000 lavoratori.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(15 maggio 2012)

---

VITA, DELLA SETA, FERRANTE. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

"con l'arte non si campa". Con questo breve concetto si cerca di dissuadere qualcuno ad intraprendere una qualsivoglia carriera artistica. Oggi, a irrobustire questi dubbi arriva anche una decisione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in base alla quale agli artisti non spetterebbe nemmeno l'indennità di disoccupazione nei periodi in cui restano senza lavoro. A negare questo indiscutibile diritto agli artisti è la circolare INPS n. 105 del 5 agosto 2011;

questa interpretazione taglia di fatto un importante e necessario aiuto per lo svolgimento di una professione che prevede anche lunghi periodi di inattività. Il provvedimento dell'ente previdenziale ha ripreso una legge vecchia di 76 anni. Il regio decreto-legge n. 1827 del 1935, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155 del 1936, che ancora oggi disciplina il settore, e che esonera i datori di lavoro dal versare i contributi per l'indennità recita che: "Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (...) il personale artistico, teatrale e cinematografico;

dal regio decreto-legge al vuoto normativo di questi anni, per arrivare, infine, a una sentenza della Corte di cassazione del 2010 che, sulla base del regio decreto, ha complicato ancora di più la delicata posizione dei lavoratori dello spettacolo asserendo che le figure artistiche sono da considerarsi lavoratori subordinati, ma esclusi dal trattamento della disoccupa-

zione per le loro competenze artistiche e culturali. Una doccia fredda per tutte quelle persone che, grazie a quel sostegno economico, hanno potuto continuare a calcare i palcoscenici italiani. L'indennità fino a luglio 2011 era stata peraltro riconosciuta, a macchia di leopardo, agli artisti con almeno 78 giornate lavorative all'anno. Ma ad agosto 2011 è arrivata la suddetta circolare che ha uniformato le decisioni di tutti gli uffici INPS. In pratica, d'ora in poi, nessuno potrà più usufruire dell'indennità;

questa assurda decisione dell'INPS ha, ovviamente, creato scompiglio nel mondo dello spettacolo. Preso atto della circolare, le associazioni di categoria - Agis, SAI - Sindacato attori italiano; SLC CGIL; ANAC - Associazione nazionale autori cinematografici; Forum Attori; FISTEL CISL; ANAD - Associazione nazionale attori doppiatori; Coordinamento Attori; UILCOM UIL; ApT - Associazione per il teatro; SIAM - Sindacato italiano artisti della musica; Note Legali; Metis Studio Associato; SACT - Scrittori associati cinema televisione italiani; Doc Servizi Società cooperativa; Associazione Teatro; Associazione sindacale scrittori di teatro; Fed.It.Art - Federazione italiana artisti; SNS - Sindacato nazionale scrittori; CGIL; ANART - Associazione nazionale autori radiotelevisivi e teatrali; ARCI - Associazione ricreativa e culturale italiana; Federazione CEMAT; Centri musicali attrezzati; SNCCI - Sindacato nazionale critici cinematografici italiani - hanno chiesto, tramite una lettera del 13 ottobre 2011, al mondo politico di mettere mano alla costruzione di un sistema di *welfare* specifico per tutte le figure professionali dello spettacolo,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere: affinché l'INPS riveda immediatamente la circolare n. 105 del 2011 alla luce delle indicazioni fornite dall'ampia platea di rappresentanze sociali e di settore presenti all'incontro del 30 settembre a Roma; per convocare urgentemente un tavolo istituzionale al quale partecipino anche l'ENPALS e le parti sociali di categoria per la ridefinizione dei codici di riferimento professionali in coerenza con quanto definito dai contratti collettivi nazionali del lavoro; per abrogare l'articolo 40, primo comma, punto 5°, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 e l'art. 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, e di conseguenza, anche insieme alle parti sociali di categoria, avviare un percorso che porti in breve tempo alla realizzazione di un sistema di *welfare* specifico per tutte le figure professionali che operano in questo delicato settore.

(4-06125)

(19 ottobre 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto parlamentare inerente all'esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, si rappresenta quanto segue.

L'istituto dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria trova la sua fonte primaria nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

In particolare, l'art. 37 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 dispone, in via generale, l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati.

Tuttavia, il legislatore ha previsto un limite alla platea dei soggetti assicurati, escludendo dall'assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati tra i quali il personale artistico, teatrale e cinematografico (art. 40, n. 5).

Al riguardo, l'art. 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924 ha fornito una definizione di personale artistico, teatrale e cinematografico secondo cui non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico agli effetti dell'art. 2, n. 5, del regio decreto n. 3158 del 1923 (successivamente recepito nel citato art. 40, n. 5 del regio decreto-legge n. 1827) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.

Di conseguenza, secondo tale normativa, nell'ampia qualificazione di lavoratori dello spettacolo rientrano: 1) i lavoratori subordinati soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria che prestano la propria opera che non richiede una preparazione "tecnica, culturale o artistica"; 2) i lavoratori che, seppure subordinati, sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in quanto appartenenti alla categoria del "personale artistico, teatrale e cinematografico".

Tale distinzione è stata altresì confermata dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010, ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'art. 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

In linea con tale normativa, e conformemente all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte, l'Inps ha fornito istruzioni con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, contenente in allegato un elenco delle categorie professionali da annoverare nell'ambito del personale artistico, teatrale e cinematografico per il quale è escluso l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

L'elenco è stato successivamente aggiornato, a seguito di ulteriori approfondimenti, con circolare Inps n. 22 del 13 febbraio 2012 che, nel fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, ha esteso la tutela della disoccupazione ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo (aiuti registi, assistenti coreografi, generici figuranti e comparse, suggeritori del coro, eccetera).

Tanto premesso, occorre precisare che la questione è stata oggetto di attenzione da parte del Governo che, nell'ambito del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", recentemente presentato al Parlamento, ha proposto il riordino delle tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione, estendendo la nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) anche al personale artistico, teatrale e cinematografico. A tal fine è stata prevista l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'art. 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(22 maggio 2012)

---